

Obblighi dei produttori e degli importatori

In sede di etichettatura energetica, i fornitori provvedono affinché

- (a) ogni apparecchio sia corredato di un'etichetta a stampa nel formato previsto agli allegati I-IV e VII dei Regolamenti delegati dell'UE (ad eccezione del logo dell'UE e del codice QR. Qualora il logo dell'UE e il codice QR risultino già presenti ai sensi delle norme UE, essi potranno essere lasciati al loro posto).
- (b) per ciascun modello sia messa a disposizione dei rivenditori un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, all'allegato III dei Regolamenti delegati dell'UE.
- (c) le informazioni da fornire nei messaggi pubblicitari visivi, nel materiale tecnico promozionale nelle vendite a distanza e nella televendita siano conformi all'allegato VII dei Regolamenti delegati dell'UE.
- (d) le disposizioni rilevanti per la vendita su Internet vengano soddisfatte conformemente a quanto previsto dall'allegato VIII dei Regolamenti delegati dell'UE.

Rimando ai rilevanti Regolamenti delegati dell'UE:

- [Lavastoviglie UE 2019/2017](#)
- [Frigoriferi e congelatori UE 2019/2016](#)
- [Lavatrici / Lavasciuga UE 2019/2014](#)
- [Sorgenti luminose UE 2019/2015](#)
- [Display elettronici \(TV\) UE 2019/2013](#)